

SENATO DELLA REPUBBLICA

— X LEGISLATURA —

N. 1685

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro delle Poste e delle Telecomunicazioni

(MAMMÌ)

di concerto col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

(FANFANI)

col Ministro delle Finanze

(COLOMBO)

col Ministro del Tesoro

(AMATO)

col Ministro delle Partecipazioni Statali

(FRACANZANI)

col Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale

(FORMICA)

e col Ministro per la Funzione Pubblica

(CIRINO POMICINO)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 10 APRILE 1989

Disposizioni per la riforma del settore delle telecomunicazioni

ONOREVOLI SENATORI. - Con il presente disegno di legge si intende avviare a soluzione l'annoso problema di una diversa e più funzionale organizzazione del settore delle telecomunicazioni italiane.

Il problema è ancora aperto, non essendo certo stato risolto dal superamento di quello che Ernesto Rossi chiamava «lo spezzatino telefonico», ovvero dal superamento delle sei aziende che in passato gestivano tale servizio. Ancora oggi, infatti, si perpetua una condizione in cui sono presenti contemporaneamente un'Azienda di Stato (l'ASST) e cinque concessionarie (l'Italcable, la Sip, la Sirm, la Telemar e la Telespazio).

Tale condizione rende il sistema italiano anomalo rispetto a quello degli altri paesi dell'Europa occidentale e, comunque, difforme da quanto stabilito in sede comunitaria. Dal punto di vista organizzativo si è stabilito che nei paesi della CEE i compiti di programmazione e di controllo devono essere nettamente separati da quelli di gestione e, comunque, direttamente operativi. Ciò significa che i governi di questi paesi non possono direttamente gestire servizi di telecomunicazioni, ovvero il contrario di quello che oggi avviene in Italia con l'ASST.

Il motivo di questo indirizzo appare evidente: in un mercato in cui esistesse un gestore che al tempo stesso ricoprisse le funzioni di controllore, non si potrebbe realizzare alcuna forma di corretta concorrenza, il mercato stesso non sarebbe libero all'accesso di soggetti privati e la posizione dominante della mano pubblica sarebbe irregolarmente fatta valere sul resto dei soggetti.

Ciò non significa che i paesi CEE abbiano imboccato la via della liberalizzazione delle telecomunicazioni; al contrario si mantiene saldamente nelle mani dello Stato il monopolio della rete di base, ovvero della struttura senza la quale ogni comunicazione è resa impossibile. Tale rete può essere gestita in proprio o affidata in concessione, come qui si

propone, ma rimane escluso che lo Stato sia direttamente gestore di servizi.

Si tenga inoltre presente che l'attuale pluralità dei gestori risponde ad un quadro tecnico delle telecomunicazioni che oggi è del tutto superato. La differenza fra breve e lunga distanza, fra comunicazioni urbane ed interurbane, fra lo stesso uso di diversi supporti di rete sono tutti elementi che appartengono al passato. Quando oggi parliamo di rete di telecomunicazioni intendiamo una rete integrata in cui i singoli pezzi si fondono in un tutto unico, dal satellite alla fibra ottica, alla centrale elettronica di smistamento. Appare alquanto anacronistico mantenere differenziazioni legislative e organizzative là dove si è realizzato un forte progresso tecnologico ed un superamento delle differenze. Progresso tecnologico già realizzato ed in corso di realizzazione, in quanto il futuro porterà anche al superamento di altre frontiere.

Dal punto di vista economico, quindi, il mantenimento di una struttura organizzativa che non risponde più alle esigenze del mercato si traduce in una minore efficienza ed in un aumento dei costi. Ed è questa una realtà che un paese industrializzato come l'Italia non può certo accettare passivamente.

Si è calcolato, in sede internazionale, che entro la fine di questo secolo il prodotto interno lordo dei paesi della CEE dovrebbe essere formato per circa il 6 per cento dal settore delle telecomunicazioni (che oggi si aggira sul 2 per cento), mentre alle attività da esso rese possibili si dovranno circa il 60 per cento dei nuovi posti di lavoro. Si tratta di dimensioni che non possono non indurci alla massima attenzione.

Il riassetto che qui si propone, inoltre, avrà un positivo riflesso sulle tariffe che oggi gli utenti sono chiamati a pagare per usufruire dei servizi che vengono messi loro a disposizione. Questo non solo in ragione delle maggiori economicità realizzabili, ma soprattutto in riferimento ad una diversa strutturazione delle

tariffe stesse, oggi gravate da una mutualità resa necessaria proprio dalla frammentazione dei gestori.

Per tutti questi motivi si è ritenuto opportuno proporre la concentrazione in un unico soggetto delle concessioni attualmente esistenti ed il trasferimento alla responsabilità di quest'unico concessionario dei servizi di telecomunicazioni oggi gestiti dall'ASST.

Ciò renderà più funzionale la gestione del sistema ed esalterà i compiti di programmazione e di controllo che sono propri dell'autorità politica.

Il disegno di legge si compone di sette articoli, in ordine ai quali si forniscono brevi cenni illustrativi.

L'articolo 1 delinea il nuovo sistema delle telecomunicazioni, soddisfacendo l'esigenza di una gestione unificata avvertita da tempo ed ormai accettata nelle sedi interessate.

In concreto tutte le attività in materia di telecomunicazioni ad uso pubblico, comprese quelle attualmente espletate dall'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e dall'Azienda di Stato per i servizi telefonici, vengono affidate in concessione, entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge, ad una società operante nell'ambito delle partecipazioni statali: fanno eccezione all'esclusività i servizi dei telegrammi, di posta elettronica e di telematica pubblica attribuiti all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, i servizi di radiodiffusione circolare ed i servizi radiomarittimi.

È da sottolineare che il disegno di legge non affronta in via diretta i problemi organizzatori del gestore dei servizi di telecomunicazioni: comunque, la scelta della concessionaria in sede di prima applicazione della legge avverrà nell'ambito delle partecipazioni statali, secondo le direttive del Ministro delle partecipazioni statali e sulla base di criteri generali proposti dallo stesso Ministro, sentito il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni e deliberati dal CIPE.

Alla società concessionaria fanno capo i rapporti attivi e passivi relativi ai servizi di telecomunicazioni trasferiti.

Quanto, invece, ai beni mobili, agli impianti, agli immobili sedi di impianti, di magazzini e di officine, oggi di proprietà dell'ASST e

dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni ed impiegati nei servizi di telecomunicazioni ad uso pubblico, essi saranno acquisiti in proprietà da una società il cui capitale sarà interamente posseduto dall'IRI: la società subentra alle medesime aziende postelegrafoniche anche nelle situazioni riguardanti i predetti beni e correlate a mutui e ad anticipazioni.

Un decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, dopo la ricognizione effettuata da apposita commissione, indicherà in dettaglio i rapporti da trasferire alla concessionaria nonché i beni e le corrispondenti attività e passività da cedere alla società dell'IRI, di cui si è detto sopra.

L'articolo 2 individua i contenuti dell'atto convenzionale fra Stato e Concessionaria con specifico riguardo:

all'obbligo di assicurare il regolare svolgimento dei servizi nel precipuo interesse dell'utenza;

all'elaborazione di piani pluriennali di sviluppo e di ammodernamento dei servizi nella prospettiva di una stretta correlazione all'evoluzione tecnologica ed ai progressi segnati nel settore dai paesi più sviluppati;

all'esercizio di incisivi e regolari controlli statali circa la piena osservanza degli obblighi derivanti dalla concessione;

alla regolazione dei rapporti con l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni in materia di utilizzazione da parte di quest'ultima dei collegamenti della Concessionaria per l'espletamento dei propri servizi di istituto;

alle modalità di subentro nei rapporti attivi e passivi conseguenti al trasferimento dei servizi in concessione.

L'articolo 3 stabilisce che la società proprietaria dei beni e degli impianti versi allo Stato, a titolo di corrispettivo, per la durata di dieci anni, una somma da raggugliare agli introiti complessivi lordi realizzati dalla società concessionaria in riferimento a tutti i servizi di telecomunicazioni svolti in regime di concessione: le aliquote sono fissate in misura decrescente dell'1,2 per cento per i primi tre anni, dello 0,9 per cento per altri quattro anni e dello 0,6 per cento per gli ultimi tre anni. È

prevista, al termine del terzo anno, la verifica di congruità delle aliquote anzidette, tenendo conto degli oneri complessivi gravanti sulla società proprietaria dei beni e sulla società concessionaria.

Si deve, comunque, evidenziare che la Concessionaria, ai sensi del comma 5 dell'articolo 5, si accolla parte dell'onere della costituzione della posizione assicurativa presso l'INPS per il personale postelegrafonico che transiterà presso la società.

L'articolo 4 detta criteri nella delicata materia del personale, attualmente applicato ai servizi da cedere in concessione.

In particolare si prevede che:

a) tutto il personale dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, tranne quello applicato presso l'Ispettorato generale delle telecomunicazioni, l'Istituto superiore delle poste e delle telecomunicazioni e le segreterie dei massimi organi collegiali, ed i dipendenti dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni addetti ai servizi di telecomunicazioni ad uso pubblico, per la durata di nove mesi dell'entrata in vigore della convenzione di cui all'articolo 2, svolgano la propria attività alle dipendenze della società concessionaria, mantenendo peraltro inalterato il rapporto di pubblico impiego;

b) la gestione del predetto personale, il cui onere è a carico della concessionaria, sia affidata, per lo stesso periodo sopraindicato, ad un ufficio stralcio istituito presso il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni;

c) il personale interessato sia adeguatamente garantito sotto il duplice profilo della tutela della professionalità e del mantenimento del trattamento economico già in godimento;

d) il ripetuto personale, nel termine dei primi tre mesi dall'inizio dell'attività nell'ambito della Concessionaria, scelga se mantenere lo *status* di pubblico impiegato ovvero transitare definitivamente presso la Concessionaria stessa con rapporto di lavoro privatistico;

e) i dipendenti, che abbiano optato per il mantenimento del rapporto di pubblico impiego, trovino collocazione nella pubblica amministrazione secondo le disposizioni sulla mobilità dettate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 agosto 1988, n. 325, e

dalla legge 29 dicembre 1988, n. 554; fino all'assegnazione della nuova sede si applica la disciplina sulla disponibilità di cui agli articoli da 72 a 77 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

f) il Ministero del tesoro provveda al pagamento delle pensioni al personale già dipendente dall'Azienda di Stato per i servizi telefonici in quiescenza all'entrata in vigore della nuova convenzione o che sia collocato a riposo nel corso del periodo transitorio di nove mesi di cui si è detto.

L'articolo 5 detta le necessarie norme transitorie e finali concernenti i seguenti argomenti:

la devoluzione alle entrate dello Stato di tutte le somme in atto spettanti all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni ed alla ASST non correlate alla gestione dei servizi trasferiti, in relazione al nuovo assetto previsto per il settore delle telecomunicazioni;

la soppressione della Cassa integrativa di previdenza per il personale telefonico statale;

la successione in capo al demanio o all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni nella titolarità dei rapporti giuridici già propri dell'ASST ma non trasferiti alla società Concessionaria;

il rimborso alla Società di cui all'articolo 1, comma 4, delle spese sostenute per il completamento degli impianti di telecomunicazioni ordinati o in corso di realizzazione all'entrata in vigore della convenzione di cui all'articolo 2;

la costituzione della posizione assicurativa presso l'INPS per i dipendenti transitati presso la concessionaria stessa, secondo le disposizioni dettate dall'articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338; l'onere sarà ripartito come segue: il Ministero del tesoro verserà una somma pari all'attualizzazione delle quote di pensione già acquisite dal personale interessato; la società concessionaria si accollerà la residua parte; ove quest'ultima sia inferiore ai 1.000 miliardi, la società è tenuta a versare la differenza alle entrate dello Stato;

il trattamento fiscale agevolato per gli atti di fusione fra società interessate alla ristrutturazione dei servizi di telecomunicazioni, nonché per le operazioni di conferimento di complessi aziendali e per le operazioni di

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

pagamento dei corrispettivi di cui all'articolo 3, comma 1;

la revisione delle tariffe dei servizi di telecomunicazioni;

l'applicabilità del trattamento pensionistico riservato al personale addetto ai pubblici servizi di telefonia nei casi di trasferimento del

personale stesso in società controllate dalla Concessionaria.

L'articolo 6 decreta la soppressione dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici.

L'articolo 7, infine, determina gli oneri recati dal provvedimento e le relative coperture.

RELAZIONE TECNICA

La presente relazione intende illustrare gli aspetti finanziari (oneri e coperture) connessi all'attuazione del disegno di legge, nel presupposto che il provvedimento sia approvato entro il 30 giugno 1989 e che la concessione di tutti i servizi di telecomunicazioni ad uso pubblico sia operante dal 1° gennaio 1990.

La relazione si articola nelle seguenti sezioni:

spese, comprendendo gli oneri pensionistici, gli oneri per trasferimenti, i compensi alla commissione di cui all'articolo 1 comma 5, le retribuzioni al personale che opererà per rimanere nello Stato ed il peggioramento del disavanzo dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;
minori entrate;
entrate.

AZIENDA DI STATO PER I SERVIZI TELEFONICI

S P E S E

1. - *Oneri pensionistici*

La soppressione dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, prevista dall'articolo 6, implica l'accollo al bilancio dello Stato degli oneri per il pagamento delle pensioni al personale dell'Azienda stessa in quiescenza alla data del 31 dicembre 1989: si ricorda che in atto la spesa è sostenuta dal bilancio aziendale; gli importi previsti ammontano a lire 89.000 milioni per l'anno 1990 ed a lire 92.000 milioni per l'anno 1991.

Il comma 2 dell'articolo 5, poi, dispone la soppressione, entro 2 anni dall'entrata in vigore della legge (1° luglio 1991), della Cassa integrativa di previdenza per il personale telefonico statale, che provvede al pagamento della buonuscita e della pensione al personale dell'ASST in servizio al 1948. I trasferimenti, che in atto sono attribuiti alla predetta Cassa, sono pari a lire 10.257 milioni (capitolo n. 173 dello stato di previsione della spesa dell'ASST per l'anno 1989). Per effetto della soppressione della medesima Cassa, sia il pagamento delle pensioni che quello della buonuscita sono trasferiti al Ministero del tesoro, unitamente alle attività ed alle passività dell'Ente. È da significare che la Cassa fa fronte ai suoi impegni soprattutto attraverso l'acquisizione di quota delle soprattasse sul traffico telefonico interurbano ed internazionale: poichè la quota continuerà ad affluire alle entrate dello Stato, l'operazione non comporta maggiori spese per il bilancio. In relazione alla soppressione della Cassa integrativa (1° luglio 1991) l'onere per l'erogazione del trattamento di quiescenza al personale dell'ASST in pensione è valutabile, per il 1991, in complessive lire 97.800 milioni.

Per il personale dell'ASST e dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni che opererà per l'assunzione presso la società concessionaria (articolo 4, comma 5) dovrà essere costituita la posizione assicurativa presso l'INPS (articolo 5, comma 5): l'esborso totale, ove il trasferimento

dovesse coinvolgere tutto il personale interessato (18.400 unità, di cui 13.200 dell'ASST e 5.200 dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni), è valutabile in circa 3.400 miliardi, applicando le disposizioni recate dall'articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, e le tabelle allegate al decreto ministeriale 19 febbraio 1981.

Il menzionato comma 5 dell'articolo 5 stabilisce che gli oneri sono addossati: al Ministero del tesoro per una somma corrispondente all'attualizzazione delle quote di pensione già conseguite dagli interessati, pari al 52,5 per cento del totale; alla società concessionaria per la restante parte, pari al 47,5 per cento.

È previsto che la predetta società, ove il suo debito verso l'INPS risulti inferiore a 1.000 miliardi di lire in relazione al numero effettivo delle unità che opereranno per il trasferimento alla Concessionaria, sia tenuta a versare alle entrate dello Stato la differenza.

Data la rilevanza delle cifre in discussione, esse potranno essere versate in quindici annualità posticipate al tasso del 5 per cento.

Nell'ipotesi già accennata che i 18.500 dipendenti transitino tutti presso la Concessionaria, l'esborso a carico del tesoro è stimabile in 1.800 miliardi di lire e la differenza fino a concorrenza di 3.400 miliardi di lire resta a carico della Concessionaria.

Trattandosi di un debito già maturato per lo Stato, l'operazione non evidenzia oneri aggiuntivi e, quindi, non richiede il reperimento di specifici mezzi di copertura.

Il valore degli oneri per lo Stato (1.800 miliardi) è stato valutato al tasso finanziario del 5 per cento ed ipotizzando una dinamica retributiva «teorica e fittizia» del 3 per cento.

La differenza tra i 1.800 miliardi ed i 3.400 miliardi deriva dai vantaggi pensionistici garantiti nel nuovo Fondo telefonici, costituiti:

dall'anticipazione del diritto a pensione di dieci anni per le donne e di cinque anni per gli uomini, stante la norma del fondo che prevede il diritto a pensione a 60 anni per gli uomini e 55 anni per le donne;

dalla migliore formula di pensionamento che nel Fondo telefonici prevede il raggiungimento di una pensione massima, pari al 90 per cento della retribuzione, con soli 36 anni di anzianità;

dalla diversa base retributiva pensionabile pari, nello Stato, al solo stipendio ed indennità integrativa speciale, mentre nel Fondo telefonici essa è pari a tutte le voci retributive aventi carattere fisso e continuativo, con esclusione dunque del solo straordinario e dell'indennità di missione; tali voci per il personale ASST sono valutabili nel 30 per cento della retribuzione complessiva.

2. - *Oneri per trasferimenti*

La menzionata soppressione dell'ASST comporta la devoluzione alle entrate dello Stato (articolo 5, comma 1) delle somme oggi affluenti al bilancio dell'Azienda non correlate alla gestione dei servizi trasferiti, fra le quali figurano le soprattasse per conversazioni telefoniche interurbane ed internazionali, di cui all'articolo 292 del codice postale e delle telecomunicazioni.

Una quota delle anzidette soprattasse deve essere destinata, in base all'articolo 36 della legge 12 marzo 1968, n. 325, alla Cassa integrativa di

previdenza per il personale telefonico statale ed all'Istituto postelegrafonici: i trasferimenti dovrebbero ammontare per gli anni 1990 e 1991, rispettivamente, a lire 10.897 milioni ed a lire 5.801 milioni a favore della Cassa ed a lire 5.843 milioni e lire 6.156 milioni a favore dell'Istituto.

Il trasferimento alla Cassa, come in precedenza già accennato, è limitato al 30 giugno 1991, dato che è prevista per quella data la soppressione dell'Ente con il passaggio delle relative attribuzioni al Ministero del tesoro.

Il compito assegnato alla Commissione di cui all'articolo 1, comma 5, è molto impegnativo, dato che si tratterà di individuare tutti gli impianti, i beni immobili, i beni mobili ed i conseguenti rapporti attivi e passivi da trasferire alla società concessionaria: il lavoro dovrà essere portato a termine entro quattro mesi dall'entrata in vigore della legge e richiederà un'attività continua da parte della Commissione.

Supponendo che la Commissione venga formata da 7 componenti e da un segretario, è pensabile che l'onere, comprese le spese di rimborso e di missione, possa essere determinato in circa 70 milioni «una tantum».

Il personale dell'ASST e quello dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni addetto ai servizi trasferiti svolge per nove mesi la propria attività alle dipendenze della società concessionaria, che sopporta il relativo onere.

Il personale stesso ha, comunque, la scelta fra il passaggio alla Concessionaria e la permanenza nell'impiego statale.

Una ragionevole previsione, che tiene conto dei motivi favorevoli e contrari alla modifica del rapporto di lavoro, porta a stimare nel 20 per cento il numero dei dipendenti che preferirà mantenere il rapporto di pubblico impiego, cioè 3.700 unità circa.

La remunerazione di detto personale, che sarà impiegato nelle amministrazioni statali secondo i criteri della mobilità fissati dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 agosto 1988, n. 325, comporta un onere per il bilancio dello Stato di lire 34.460 milioni nell'anno 1990 (un trimestre) e di lire 142.390 milioni nell'anno 1991 (prospetto n. 1).

AMMINISTRAZIONE DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Il trasferimento dal 1° gennaio 1990 alla Concessionaria dei servizi di telecomunicazioni, ora gestiti dall'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, determina rilevanti variazioni finanziarie all'attuale assetto concretantisi in minori oneri, minori entrate e maggiori oneri.

1. - *Minori oneri*

Il personale applicato ai servizi di telecomunicazioni da trasferire alla Concessionaria è valutato in circa 5.200 unità appartenenti alle diverse qualifiche.

Il conseguente minore onere per il bilancio dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni è stimabile in lire 187.166 milioni per l'anno

1990 ed in lire 193.342 milioni per l'anno 1991 (prospetto n. 2): tali importi sono stati calcolati sulla base dei costi 1988, incrementati del 10 per cento per inflazione programmata e per rinnovo contrattuale relativamente al biennio 1989-90 e di un ulteriore 3,3 per cento per inflazione programmata relativamente all'anno 1991.

La minore spesa relativa all'esercizio dei servizi di telecomunicazioni ceduti (scambio corrispondenza, esercizio e manutenzione, stampati, spese postali, sistema informativo) può essere calcolata per il 1990 in lire 279.843 milioni e per l'anno 1991 in lire 316.342 milioni (prospetto n. 3).

Gli interessi sui mutui accesi per la realizzazione di impianti di telecomunicazioni, da trasferire con il 1° gennaio 1990 alla Concessionaria, ammontano a lire 24.140 milioni per l'anno 1990 ed a lire 24.000 milioni per l'anno 1991: tali somme vanno a sollievo del bilancio dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.

Il totale dei minori oneri è di lire 491.149 milioni per l'anno 1990 e di lire 533.684 milioni per l'anno 1991.

2. - *Minori entrate*

Le minori entrate per l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni conseguono:

1) al venir meno dei proventi del servizio telex, calcolati in lire 651.540 milioni per l'anno 1990 ed in lire 639.297 milioni per l'anno 1991;

2) al mancato introito, dall'anno 1991, dei canoni di concessione dovuti dall'Italcable, dalla Telespazio, dalla SIRM e dalla Telemar per un importo complessivo di lire 9.400 milioni.

In totale le minori entrate assommano a lire 651.540 milioni per l'anno 1990 ed a lire 648.697 milioni per l'anno 1991.

3. - *Maggiori oneri*

Il contributo al dopolavoro postelegrafonici, sostitutivo di quello attualmente a carico dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici (la cui soppressione - come detto - è prevista con effetto 1° gennaio 1990), è stato quantificato in lire 2.500 milioni per l'anno 1990 ed in lire 2.580 milioni per l'anno 1991, e ciò ad evitare che vengano meno al dopolavoro stesso le indispensabili risorse.

L'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, tenuto conto che con l'anno 1990 i servizi di telecomunicazioni ad uso pubblico saranno trasferiti interamente alla Concessionaria, dovrà sostenere l'onere per i servizi telex e di trasmissione dati inerenti le proprie attività di istituto: la spesa è stata valutata in lire 23.069 milioni per l'anno 1990 ed in lire 23.830 milioni per l'anno 1991.

Il totale dei maggiori oneri è pari a lire 25.569 milioni per l'anno 1990 ed a lire 26.410 milioni per l'anno 1991.

Il totale algebrico delle voci sopra illustrate (minori oneri, minori entrate e maggiori oneri) comporta un peggioramento del disavanzo dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni di lire 185.960 milioni per l'anno 1990 e di lire 141.423 milioni per l'anno 1991.

BILANCIO DELLO STATO

1. - *Minori entrate*

Le minori entrate sono da porre in relazione alla soppressione dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici e, quindi, al venir meno dell'avanzo di gestione, indicato in lire 437.000 milioni per l'anno 1990 ed in lire 441.000 milioni per l'anno 1991 dal bilancio di previsione pluriennale 1989-1991.

2. - *Nuove entrate*

Le somme affluenti alle entrate dello Stato, per effetto dell'attuazione del disegno di legge, sono le seguenti:

canoni già dovuti all'Azienda di Stato per i servizi telefonici ed all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni dalle Concessionarie dei servizi TLC ad uso pubblico (prospetto n. 4): l'entrata è valutabile in lire 420.000 milioni per l'anno 1990 (da riferire ai canoni spettanti all'ASST) ed in lire 471.400 milioni per l'anno 1991 (da riferire ai canoni spettanti sia all'ASST che all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni).

Si fa presente, al riguardo, che nel 1988 l'ASST ha introitato a titolo di canone di concessione lire 325 miliardi dalla SIP, lire 22 miliardi dall'Italcable e lire 1,7 miliardi dalla Telespazio mentre l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni al medesimo titolo ha acquisito entrate per lire 7 miliardi dall'Italcable, lire 1,3 miliardi dalla Telespazio e lire 0,25 miliardi dalla SIRM e dalla Telemar;

corrispettivo previsto dall'articolo 3, comma 1, a carico della Società che acquisirà i beni e gli impianti per la durata di dieci anni (prospetto n. 4): le entrate per i primi due anni sono state calcolate in lire 227.000 milioni per il 1990 ed in lire 240.000 milioni per il 1991;

canoni di concessione sui servizi di TLC ad uso pubblico trasferiti alla Concessionaria dal 1° gennaio 1990 (prospetto n. 4): l'entrata è valutata in lire 68.100 milioni per l'esercizio 1990 ed in lire 72.000 milioni per l'esercizio 1991;

soprattasse per conversazioni telefoniche interurbane ed internazionali, oggi affluenti al bilancio dell'ASST: l'entrata è stimabile in lire 40.900 milioni per l'anno 1990 ed in lire 43.700 milioni per l'anno 1991;

canoni di concessione per le linee telefoniche private, attualmente spettanti all'ASST: le somme previste nel bilancio pluriennale 1989-1991 sono di lire 7.230 milioni per l'anno 1990 e di lire 7.470 milioni per l'anno 1991.

Il totale delle entrate è pari a lire 763.230 milioni per l'anno 1990 ed a lire 834.570 milioni per l'anno 1991.

Nel prospetto n. 5 è riportata una sintesi degli aspetti finanziari sinora illustrati.

PROSPETTO N. 1

PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE DELLE POSTE E DELLE
TELECOMUNICAZIONI TRASFERITO ALLA CONCESSIONARIA

(in migliaia di lire a costi 1988)

Categoria	Unità	Costo unitario	Costo totale
VIII	91	42.000	3.822.000
VII	160	37.000	5.920.000
VI	2.855	34.000	97.070.000
V	1.157	31.000	35.867.000
IV	943	29.000	27.347.000
II	5	25.000	125.000
	5.211		170.151.000

Onere per il 1990 = $170.151.000 \times \frac{110}{100} = \text{L. } 187.166.000.$

Onere per il 1991 = $187.166.000 \times \frac{103,3}{100} = \text{L. } 193.342.000.$

PROSPETTO N. 2

PERSONALE CHE PRESUMIBILMENTE OPTERÀ PER RESTARE
NELL'AMBITO STATALE

(in migliaia di lire a costi 1988)

Categoria o qualifica	Unità	Costo unitario	Costo totale
Dirigente generale	2	98.000	196.000
Dirigente superiore	3	79.000	237.000
Primo dirigente	7	63.000	441.000
Categoria VIII	330	42.000	13.860.000
» VII	496	37.000	18.352.000
» VI	1.525	34.000	51.850.000
» V	753	31.000	23.343.000
» IV	511	29.000	14.819.000
» III	19	27.000	513.000
» II	68	25.000	1.700.000
	3.714		125.311.000

Onere 1990 = L. $\frac{125.311.000}{4} \times \frac{110}{100} = \text{L. } 34.460.000$
(un trimestre)

Onere 1991 = L. $137.840.000 \times \frac{103,3}{100} = \text{L. } 142.390.000.$

PROSPETTO N. 3

**SPESE DI ESERCIZIO RIGUARDANTI I SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONI
CEDUTI DALL'AMMINISTRAZIONE DELLE POSTE
E DELLE TELECOMUNICAZIONI**

(in milioni di lire)

VOCI DI SPESA	Capitolo	1990	1991
Scambio corrispondenza	427	153.000	174.000
Esercizio e manutenzione	428-440	65.843	72.342
Stampati	436-437-441	3.000	5.000
Spese postali	a calcolo	46.000	50.000
Sistema informativo	211	12.000	15.000
		279.843	316.342

PROSPETTO N. 4

CANONI DOVUTI DALLA CONCESSIONARIA (articolo 5, comma 1)
 CORRISPETTIVI DOVUTI DALLA SOCIETÀ IRI (articolo 3, comma 1)

(in miliardi di lire)

ANNO	Introiti totali del settore (a)	Di cui entrate per nuovi servizi concessi	Canone di concessione		Corrispettivo per la cessione di beni ed impianti	%
			ante	post		
1989	16.270					
1990	18.100	2.270	420	488	227	
1991	19.600	2.400	471	543	240	
1992	21.200	2.550	516	592	255	
Totale 1990-92 ...	58.900	7.220	1.407	1.623	722	1,23
1993	22.900	2.700	560	641	216	
1994	24.600	2.850	606	691	228	
1995	26.400	3.050	652	744	244	
1996	28.400	3.250	700	797	260	
Totale 1993-96 ...	102.300	11.850	2.518	2.873	948	0,93
1997	30.400	3.450	754	858	172	
1998	32.600	3.650	808	917	182	
1999	35.000	3.850	868	984	192	
Totale 1997-99 ...	98.000	10.950	2.430	2.759	546	0,56
Totale 1990-99 ...	259.200	30.020	6.355	7.255	2.216	0,85

(a) Nell'attuale impostazione del bilancio ASST il canone di concessione è contabilizzato in termini di cassa.

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

PROSPETTO N. 5

**SINTESI ASPETTI FINANZIARI CONNESSI ALLO SCHEMA DI DISEGNO DI
LEGGE RECANTE DISPOSIZIONI PER LA RIFORMA DEL SETTORE DELLE
TELECOMUNICAZIONI**

Le valutazioni sono svolte nel presupposto che si verifichino le seguenti condizioni:

- 1) approvazione del disegno di legge entro il 30 giugno 1989;
- 2) concessione di tutti i servizi di telecomunicazioni dal 1° giugno 1990.

(in milioni di lire)

SPESE	1990	1991
AZIENDA DI STATO PER I SERVIZI TELEFONICI		
1) Oneri pensionistici a regime (personale ASST in quiescenza alla data della soppressione - 31-12-1989 - dell'Azienda e pensionati Cassa dal 1-7-91)	89.000	97.800
2) Versamento alla Cassa integrativa di previdenza per il personale telefonico statale delle quote di soprattasse sul traffico telefonico (fino al 30-6-91)	10.897	5.801
3) Versamento all'Istituto postelegrafonici delle quote di soprattasse sul traffico telefonico	5.843	6.156
4) Compensi e rimborsi alla Commissione di cui all'articolo 1, comma 7	70	-
5) Remunerazioni al personale che opta per il rapporto di lavoro pubblico	34.460	142.390
	140.270	252.147
AMMINISTRAZIONE DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI		
1) Per effetto del trasferimento dei servizi alla Concessionaria si avranno:		
minori oneri:		
a) personale dall'1-1-1990 alla Concessionaria	187.166	193.342
b) spese di esercizio	279.843	316.342
c) interessi su mutui per impianti TLC	24.140	24.000
	491.149	533.684
minori entrate:		
a) proventi servizio telex	651.540	639.297
b) canoni concessione	-	9.400
	651.540	648.697
maggiori oneri:		
a) contributo dopolavoro P.T.	2.500	2.580
b) spese telex	23.069	23.830
	25.569	26.410

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: PROSPETTO N 5

(in milioni di lire)

SPESE	1990	1991
BILANCIO DELLO STATO		
<i>Minori entrate</i>		
1) Mancato introito avanzo gestione ASST (l'ASST è soppressa con effetto 1-1-1990)	437.000	441.000
	437.000	441.000
<i>Entrate:</i>		
1) Canoni già dovuti all'ASST (con il 1-1-1990 l'ASST non esiste più, l'entrata va quindi allo Stato; così dicasi dal 1991 per i servizi TLC ceduti alla Concessio- naria dall'Amministrazione P.T.)	420.000	471.400
2) Canoni nuovi servizi	68.100	72.000
3) Corrispettivo per la cessione di beni e di impianti	227.000	240.000
4) Soprattasse per conversazioni telefoni- che interurbane ed internazionali (dal 1-1-1990 l'ASST non esiste più)	40.900	43.700
5) Canoni di concessione per linee telefoni- che private (dal 1-1-1990 l'ASST non esiste più)	7.230	7.470
	763.230	834.570
RIEPILOGO		
<i>Oneri:</i>		
Spese (ASST)	140.270	252.147
Minori entrate (ASST)	437.000	441.000
	577.270	693.147
Minori entrate (Amm.ne P.T.)	651.540	648.697
Maggiori oneri (Amm.ne P.T.)	25.569	26.410
	677.109	675.107
	1.254.379	1.368.254
<i>Copertura:</i>		
Minori oneri (Amm.ne P.T.)	491.149	533.684
Nuove entrate	763.230	834.570
	1.254.379	1.368.254

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

*(Gestione dei servizi di telecomunicazioni
ad uso pubblico)*

1. I servizi di telecomunicazioni ad uso pubblico, nonchè l'installazione e l'esercizio dei relativi impianti, attualmente gestiti dall'Azienda di Stato per i servizi telefonici e dall'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, sono affidati in esclusiva, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 196 del codice postale e delle telecomunicazioni approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, d'intesa con il Ministro delle partecipazioni statali, ad una Società concessionaria, la maggioranza delle cui azioni aventi diritto al voto sia posseduta direttamente o indirettamente dall'Istituto per la ricostruzione industriale (IRI); la Società concessionaria svolge unitariamente tutti i servizi di telecomunicazioni ad uso pubblico; non sono compresi nella concessione i servizi dei telegrammi, di posta elettronica e di telematica pubblica svolti attraverso gli uffici postali, i servizi di radiodiffusione circolare, nonchè, fino all'estinzione dei relativi atti concessori, i servizi radiomarittimi.

2. Qualora la Concessionaria, per lo svolgimento di parte dei servizi oggetto della concessione, intenda avvalersi di altre società controllate o collegate all'interno dello stesso gruppo deve ottenere il preventivo assenso dei Ministeri delle poste e delle telecomunicazioni, del tesoro e delle partecipazioni statali.

3. La Società concessionaria di cui al comma 1 subentra all'Azienda di Stato per i servizi telefonici ed all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni nei rapporti attivi e passivi inerenti alle attività di gestione dei servizi di telecomunicazioni ad uso pubblico trasferiti ai sensi del comma 1, ad eccezione di quanto previsto al comma 4.

4. All'atto della entrata in vigore della convenzione di cui all'articolo 2, gli impianti, i

beni mobili, i beni immobili sedi di impianti, di magazzini e di officine, inclusi le pertinenze ed accessori, ivi compresi quelli ordinati o in corso di realizzazione, attinenti ai servizi di telecomunicazioni ad uso pubblico concessi ai sensi del comma 1, appartenenti all'Azienda di Stato per i servizi telefonici ed all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, sono trasferiti in proprietà ad una Società a totale partecipazione dell'IRI; la stessa Società subentra all'Azienda di Stato per i servizi telefonici ed all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni anche nei rapporti obbligatori connessi ai beni trasferiti, ivi compresi quelli concernenti i mutui e le anticipazioni.

5. I beni ed i rapporti indicati nei commi 3 e 4 sono individuati, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, da una Commissione nominata con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, di concerto con i Ministri del tesoro e delle partecipazioni statali, e composta da rappresentanti delle Amministrazioni statali interessate e dell'IRI. Gli elenchi descrittivi redatti dalla Commissione sono approvati con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni. Le spese di funzionamento della Commissione, ivi compresi i compensi ed i rimborsi spettanti ai componenti, sono determinate con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, di concerto con il Ministro del tesoro.

Art. 2.

(Convenzione)

1. La convenzione da stipulare ai sensi del comma 1 dell'articolo 1, in conformità alle disposizioni recate dal capo III, titolo I, libro quarto del codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, deve, tra l'altro, prevedere:

a) l'obbligo per la Concessionaria di predisporre e mantenere in efficienza gli impianti necessari ad assicurare un regolare svolgimento del servizio ed un soddisfacimento della domanda conforme ai piani pluriennali di cui alla lettera b);

b) la redazione, da parte della Concessionaria, di piani pluriennali di attività da sottoporre, per il tramite del Ministero delle partecipazioni statali, all'approvazione del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, che ne verifica la compatibilità con gli indirizzi espressi dagli organi dello Stato sulla materia anche in attuazione di accordi internazionali;

c) la facoltà per il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni di effettuare i controlli necessari a garantire l'osservanza degli obblighi derivanti dalle norme vigenti e dalla convenzione stessa;

d) i criteri per la determinazione delle modalità di utilizzo degli impianti e delle reti della Concessionaria da parte dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni per l'espletamento dei servizi di istituto nonché per la determinazione dei relativi corrispettivi correlati ai costi;

e) la presenza nel consiglio di amministrazione di un rappresentante del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e di un rappresentante del Ministero delle partecipazioni statali e nel collegio sindacale di un rappresentante del Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato - con funzioni di presidente, di un rappresentante del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e di un rappresentante del Ministero delle partecipazioni statali;

f) le modalità di subentro nei rapporti attivi e passivi di cui al comma 3 dell'articolo 1.

Art. 3.

(Corrispettivo dei beni trasferiti)

1. Quale corrispettivo dei beni acquisiti, ivi inclusi quelli di cui al comma 4 dell'articolo 5, la Società di cui al comma 4 dell'articolo 1 è tenuta al pagamento di una somma annua ragguagliata agli introiti lordi complessivi dei servizi concessi alla Società di cui al comma 1 dell'articolo 1 nella misura dell'1,2 per cento per i primi tre anni dalla data di inizio di decorrenza della concessione, dello 0,9 per cento per gli anni seguenti dal quarto al settimo e dello 0,6 per cento dall'ottavo al decimo. Entro il primo triennio, con decreto

del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, di concerto con i Ministri del tesoro e delle partecipazioni statali, sono determinate le modalità per la verifica della congruità delle percentuali previste per gli anni dal quarto al decimo. Tale valutazione terrà conto degli oneri complessivi a carico della Società di cui al comma 4 dell'articolo 1 e della Società concessionaria; le eventuali variazioni delle percentuali sono determinate con decreto di concerto tra i Ministri suindicati.

2. Le somme di cui al comma 1 sono versate alle entrate del bilancio dello Stato.

3. I beni acquisiti dalla Società di cui al comma 4 dell'articolo 1, provvisoriamente iscritti in bilancio al valore corrispondente alla sommatoria degli oneri assunti, sono ceduti in uso alla Società concessionaria verso un canone corrispondente ai costi sostenuti; la Società concessionaria provvede alla manutenzione ordinaria dei beni di cui al presente comma e le relative spese sono fiscalmente deducibili in deroga al disposto dell'articolo 67 del testo unico dell'imposta sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

4. I beni e gli impianti funzionali all'esercizio delle telecomunicazioni di proprietà della Società di cui al comma 4 dell'articolo 1 possono essere trasferiti in proprietà soltanto alla Società concessionaria; in ogni caso, entro il decimo anno dall'entrata in vigore della convenzione di cui all'articolo 2, l'IRI provvede, previa valutazione da effettuarsi congiuntamente alla Società concessionaria, a trasferire a quest'ultima la totalità del pacchetto azionario della Società di cui al comma 4 dell'articolo 1.

5. Le eventuali plusvalenze conseguenti al trasferimento di cui al comma 4 sono assegnate, in esenzione fiscale, al fondo di dotazione dell'IRI.

Art. 4.

(Disposizioni relative al personale)

1. Il personale dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici nonché il personale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, per quest'ultimo limitatamente a

quello addetto alle attività concernenti i servizi trasferiti alla Società concessionaria, svolgono la propria attività alle dipendenze di detta Società per i primi nove mesi di applicazione della convenzione di cui all'articolo 2; a detto personale continuano ad applicarsi le norme relative al rapporto di pubblico impiego per quanto attiene lo stato giuridico ed il trattamento economico di attività, previdenza, quiescenza ed assistenza; la Società concessionaria rimborsa allo Stato le spese sostenute per la gestione del personale in questione.

2. Il personale dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, applicato alla data di entrata in vigore della presente legge presso l'Ispettorato generale delle telecomunicazioni, l'Istituto superiore delle poste e delle telecomunicazioni e le segreterie del consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e del consiglio superiore tecnico delle poste, delle telecomunicazioni e dell'automazione, è trasferito d'ufficio nelle corrispondenti qualifiche dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni con le modalità stabilite dal terzo comma dell'articolo 200 dello statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. Il decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, con il quale è disposto il trasferimento, determina le conseguenti variazioni delle dotazioni organiche.

3. È istituito presso il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni un ufficio stralcio cui è demandata la gestione del personale dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici e dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni per il periodo di vigenza del regime transitorio di cui al comma 1. L'ufficio stralcio si avvale per il suo funzionamento del personale di cui al comma 1, nei limiti fissati con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, sentita la Concessionaria dei servizi di telecomunicazioni ad uso pubblico.

4. Le modalità di impiego del personale nel regime transitorio di cui al comma 1 sono definite dalla convenzione di cui all'articolo 2, preve intese fra la Concessionaria dei servizi di telecomunicazioni ad uso pubblico e le

Organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.

5. Il personale di cui al comma 1 ha facoltà di transitare presso la Società concessionaria al termine del periodo indicato nel medesimo comma 1; tale intendimento deve essere manifestato entro tre mesi dall'entrata in vigore della convenzione richiamata al comma 4; le modalità e le condizioni di assunzione, ferma restando la tutela della professionalità acquisita e di un trattamento economico globalmente non inferiore a quello goduto, formano oggetto di accordi fra la Società stessa e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.

6. Gli accordi di cui al comma 5 stabiliscono altresì le tabelle di equiparazione tra le qualifiche rivestite dal personale negli ordinamenti di provenienza e quelle previste nell'ordinamento della Società concessionaria, avuto riguardo anche a quelle in vigore nei contratti collettivi di lavoro riferiti ai rapporti di impiego privato del settore e tenuto conto delle diverse specializzazioni richieste per l'esercizio degli impianti. Con specifiche intese possono essere previsti corsi di aggiornamento e di riconversione professionale, finalizzati a favorire la collocazione più funzionale, nella struttura della Società concessionaria, del personale di cui al comma 1.

7. Il personale di cui al comma 1, che non ha esercitato l'opzione di cui al comma 5, è sottoposto ai processi di mobilità previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 agosto 1988, n. 325, e dalla legge 29 dicembre 1988, n. 554. Fino all'adozione del provvedimento di assegnazione di sede il personale è in posizione di disponibilità ai sensi dell'articolo 72 dello statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. Ove l'assegnazione di sede non abbia luogo entro due anni dal termine del periodo indicato nel comma 1, il personale è collocato a riposo secondo quanto previsto dall'articolo 77 del medesimo statuto.

8. Il pagamento delle pensioni al personale già dipendente dall'Azienda di Stato per i servizi telefonici, in quiescenza alla data di entrata in vigore della convenzione di cui all'articolo 2, ed al medesimo personale che

sarà collocato a riposo nel periodo di vigenza del regime transitorio di cui al comma 1 del presente articolo, è a carico del Ministero del tesoro.

Art. 5.

(Norme transitorie e finali)

1. Le somme costituenti i canoni di concessione dei servizi di telecomunicazioni ad uso pubblico ed ogni altra entrata non correlata alla gestione dei servizi trasferiti, già spettanti alla data di entrata in vigore della convenzione di cui all'articolo 2 all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni ed all'Azienda di Stato per i servizi telefonici, sono devolute alle entrate del bilancio dello Stato.

2. Entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge la Cassa integrativa di previdenza per il personale telefonico statale è soppressa. La liquidazione ha luogo secondo le modalità stabilite dalla legge 4 dicembre 1956, n. 1404. I compiti già spettanti alla Cassa sono trasferiti al Ministero del tesoro in base a criteri fissati con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.

3. Il demanio dello Stato o l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni succedono all'Azienda di Stato per i servizi telefonici nella titolarità dei rapporti giuridici e nella proprietà dei beni, ivi compresi accessori e pertinenze, diversi da quelli indicati nell'articolo 1, comma 4; al personale di cui all'articolo 4, titolare della concessione di un alloggio di servizio, è assicurata la facoltà di conservarne l'uso alle condizioni vigenti in materia.

4. Per gli impianti ordinati o in corso di realizzazione, di cui all'articolo 1, comma 4, il Ministero del tesoro rimborsa alla Società di cui allo stesso comma le spese sostenute per il completamento delle opere attraverso l'utilizzazione delle disponibilità esistenti alla data di entrata in vigore della convenzione di cui all'articolo 2 nel conto infruttifero intestato all'Azienda di Stato per i servizi telefonici.

5. Le Società di cui all'articolo 1, comma 2, sono tenute a costituire la posizione assicurativa per il personale di cui all'articolo 4, transitato presso la Società o le Società stesse,

che abbia maturato o meno il diritto a pensione. La costituzione della posizione assicurativa avviene mediante versamento al fondo, di cui alla legge 4 dicembre 1956, n. 1450, della somma costituente la riserva matematica determinata ai sensi dell'articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, e sulla base delle tabelle allegate al decreto ministeriale 19 febbraio 1981, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 129 del 13 maggio 1981. Il versamento dei relativi importi, maggiorati dell'interesse annuo del 5 per cento, è effettuato in quindici annualità costanti posticipate. Gli oneri relativi alla costituzione della posizione assicurativa sono:

a) a carico dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, nella misura del 52,5 per cento delle riserve matematiche, riferite alla data di cancellazione del personale dai ruoli organici delle aziende e calcolate con i coefficienti di cui al menzionato articolo 13 della legge n. 1338 del 1962, approvati con il citato decreto ministeriale 19 febbraio 1981;

b) a carico delle società di cui all'articolo 1, comma 2, per la restante quota del 47,5 per cento. Qualora la quota a carico delle società risulti inferiore a 1.000 miliardi di lire, la differenza è versata dalle società stesse all'entrata del bilancio dello Stato. Il personale transitato ha titolo alla immediata liquidazione dell'indennità di buonuscita secondo le norme in vigore.

6. Gli atti di fusione e le operazioni di conferimento di complessi aziendali effettuati da società direttamente o indirettamente controllate dall'IRI, connessi alla ristrutturazione dei servizi di telecomunicazioni di cui alla presente legge, nonché le operazioni di pagamento allo Stato delle somme di cui all'articolo 3, comma 1, sono soggetti all'imposta di registro nella misura fissa di un milione di lire.

7. Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, propone al CIP, sentiti i Ministeri del tesoro e delle partecipazioni statali, un piano di ristrutturazione delle tariffe dei servizi di telecomunicazioni da realizzarsi entro il 1992; la ristrutturazione è finalizzata a stabilire, contestualmente, una stretta correlazione tra le tariffe dei singoli servizi ed il costo

delle relative prestazioni, nonchè una armonizzazione con le tariffe in vigore nei Paesi della Comunità economica europea (CEE), paragonabili all'Italia per sviluppo del servizio ed estensione territoriale.

8. Sono obbligatoriamente iscritti al fondo per le pensioni al personale addetto ai pubblici servizi di telefonia di cui alla legge 4 dicembre 1956, n. 1450, fermo restando il disposto di cui all'articolo 4 della legge 11 dicembre 1962, n. 1790, tutti i dipendenti - compresi i dirigenti, fatto salvo quanto previsto dalla legge 15 marzo 1973, n. 44, e dal decreto ministeriale 7 luglio 1973, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 192 del 26 luglio 1973 - della società concessionaria di cui al comma 1 dell'articolo 1, nonchè delle società che gestiscono servizi di telecomunicazioni ad uso pubblico, ai sensi del comma 2 dello stesso articolo 1. Hanno facoltà di conservare il trattamento previdenziale in atto i dipendenti che, già iscritti al fondo, facciano richiesta in tal senso entro dodici mesi dall'assunzione in aziende che siano controllate dalle anzidette società e che, pur non gestendo servizi in concessione, svolgano attività strettamente connesse all'esercizio delle telecomunicazioni.

Art. 6.

(Abrogazioni)

1. L'Azienda di Stato per i servizi telefonici, istituita con regio decreto-legge 14 giugno 1925, n. 884, convertito dalla legge 18 marzo 1926, n. 562, è soppressa a far data dall'entrata in vigore della convenzione di cui all'articolo 2.

Art. 7.

(Oneri e copertura)

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato per l'anno finanziario 1990 in complessive lire 1.254.379 milioni, di cui lire 577.270 milioni per l'Azienda di Stato per i servizi telefonici e lire 677.109 milioni per l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, si fa fronte:

a) quanto a lire 763.230 milioni mediante le soprattasse telefoniche ed i canoni ordinari

che affluiscono alle entrate dello Stato, ivi comprese lire 227.000 milioni quale corrispettivo per la cessione di beni e di impianti;

b) quanto a lire 491.149 milioni con le economie di spesa nell'ambito dello stato di previsione della spesa dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni per la cessione dei servizi alla società concessionaria.

2. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato per l'anno finanziario 1991 in complessive lire 1.368.254 milioni, di cui lire 693.147 milioni per l'Azienda di Stato per i servizi telefonici e lire 675.107 milioni per l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, si fa fronte:

a) quanto a lire 834.570 milioni mediante le soprattasse telefoniche ed i canoni ordinari che affluiscono alle entrate dello Stato, ivi comprese lire 240.000 milioni quale corrispettivo per la cessione di beni e di impianti;

b) quanto a lire 533.684 milioni con le economie di spesa nell'ambito dello stato di previsione della spesa dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni per la cessione dei servizi alla società concessionaria.

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.